



MINISTERO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'articolo 4 del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998 concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'art. 17 comma 1, lett. c), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in base al quale i sostituti di imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalità stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999 in base al quale a decorrere da periodo d'imposta 1999, la dichiarazione di sostituti d'imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP e all'INPDAl;

Vista, in particolare, la normativa concernente le agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati è analoga a quella contenuta nel modello 770/99 approvato per l'anno precedente;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Considerato che occorre stabilire le modalità di consegna dei modelli 730 e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché delle buste contenenti il Mod. 730-1 presentate dai contribuenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale;

DECRETA:

Art. 1

1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione presentata in qualità di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni ed è composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SY, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di consegna dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, presentate dai soggetti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.

Art. 2

1. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente decreto; a tal fine i modelli sono resi disponibili nel sito Internet del Ministero delle finanze per gli utenti che dispongono di sistemi tipografici.

2. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di cui all'art. 1 alle banche convenzionate e alle agenzie della "Poste Italiane S.p.A.", devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale Iva.

Art. 3

1. I modelli di cui all'art. 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico prelevandoli dal sito Internet, semprechè siano rispettate le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. E' autorizzato l'utilizzo dei medesimi modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate nel citato allegato 1 al presente decreto e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4

1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: **ROMANO**

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

E' altresì consentita la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice

numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice

altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata **marca di riferimento**, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del dichiarante, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica;
- il numero progressivo di modello, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per il modulo base e per il quadro SS).

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome ovvero Denominazione", al "Nome", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in verde (Pantone 347 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in verde.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sestini di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in

modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla “Data di presentazione”, deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al “Cognome ovvero Denominazione” e al “Nome”, deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sestimi di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al “Mod. N.” devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sestimi di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell’intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l’inizio della zona retinata della prima pagina del modulo base, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 100, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l’inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 144, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 8 sestimi di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l’inizio delle zone retinate delle seconde pagine del modulo base e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori



Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l’inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l’indicazione dei dati.

E’ altresì consentita, per la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei

modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modulo base devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
<p>Modulo base (prima pagina)</p> <p>Moduli per la consegna dei modelli 730 e delle schede per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef (prima pagina)</p>	100	
<p>Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SY, (prima pagina)</p>	144	
<p>Modulo base (seconda pagina)</p> <p>Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SK, SL, SO, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, (seconda pagina)</p> <p>Moduli per la consegna dei modelli 730 e delle schede per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef (seconda pagina)</p>	155	